

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari

RACCOLTA di

PARERI del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Commissione Consultiva

Aggiornata alla seduta del 21.09.2011

in Tema di :

FORMAZIONE PROFESSIONALE

INDICE

Art. 3 Reg.CNF	pag. 1
Art. 4 Reg.CNF	pag. 3
Art. 5 Reg.CNF	pag. 4

ART.3 Reg.CNF

ACCREDITAMENTO PREVENTIVO – COMPETENZA

Quesito n. 32, COA di Sanremo, rel. cons. Merli

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sanremo chiede se la disposizione recata dall'**art. 3, comma IV**, del Regolamento per la formazione professionale continua, deliberato dal Consiglio il 13 luglio 2007, debba intendersi nel senso che la **competenza ai fini dell'accREDITAMENTO preventivo dell'evento formativo** sia del Consiglio dell'Ordine al quale appartiene il richiedente l'accREDITAMENTO, ovvero al Consiglio dell'Ordine nel cui circondario si svolgerà l'evento anzidetto.*

“Il dubbio che il COA di Sanremo manifesta parrebbe nascere dal raffronto della previsione normativa succitata, che individua i destinatari delle istanze di accREDITAMENTO nel Consiglio dell'Ordine locale, ovvero nel Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, con la prescrizione recata dal precedente comma III, che attribuisce al C.N.F. la competenza di accREDITARE sia gli eventi che si svolgeranno all'estero, sia quelli di carattere seriale che si replicheranno in più sedi nazionali, mentre individua la competenza dei singoli

Consigli territoriali per l'accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.”.

Si dubita, quindi, che la rispettiva competenza richiamata dal comma IV coincida con il luogo di svolgimento di cui al precedente comma III, in quanto, come sembrerebbe adombrare il COA richiedente, la rispettiva competenza richiamata dal comma IV potrebbe anche essere individuata in base alla sede territoriale del richiedente anziché con riferimento al luogo nel quale si terrà l'evento formativo..

Soccorre al riguardo, in primo luogo ed esaustivamente, la lettura della Relazione di accompagnamento, nella quale, al par. 6, in ordine alla competenza, si esplicita che, eccezion fatta che per gli eventi da tenersi all'estero e per quelli di carattere seriale, la competenza è del Consiglio dell'Ordine nella cui sede l'evento è organizzato.

L'interpretazione anzidetta trova inoltre congruo conforto nel sistema del regolamento. Il prevedere all'art. 7 del medesimo, infatti, che i Consigli territoriali possono realizzare il proprio programma formativo anche in Collaborazione con Associazioni forensi (richiamate dallo stesso comma IV dell'art. 3) consente di inserire il chiarimento fornito al riguardo dalla Relazione accompagnatoria in un quadro di logica consequenzialità, atteso che l'evento organizzato dall'Associazione non potrà che svolgersi laddove si tengono gli eventi programmati dal COA e dovrà, pertanto, essere accreditato dal COA territorialmente competente in ragione del suo luogo di svolgimento.

Al quesito del COA di Sanremo si deve quindi rispondere come segue:

“La competenza ad accreditare un evento formativo singolo da tenersi sul territorio nazionale appartiene al Consiglio dell'Ordine nel cui circondario si trova la località nella quale si svolgerà l'evento medesimo”.

Parere 23 febbraio 2011, n. 29

Art.3 Reg.CNF

EVENTO FORMATIVO - INIZIATIVA DEL SINGOLO AVVOCATO

Quesito n. 85, Unione Lombarda degli Ordini Forensi, rel. cons. Salazar

L'unione Lombarda degli Ordini Forensi chiede l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3, del Regolamento sulla Formazione Professionale continua del 3 luglio 2007, con riferimento alla circostanza che la norma, non elencando il singolo iscritto tra i soggetti che possono promuovere un evento accreditabile, porrebbe in essere criticità sotto il profilo deontologico e di compatibilità con l'art. 4.

La norma indicata dall'Unione Lombarda non necessita di interpretazione autentica, non essendo rinvenibile in essa criticità di alcun genere. Il quesito, peraltro, non ne segnala alcuna .

Appare evidente che, ai sensi dell'art. 3, gli eventi utili ai fini della formazione professionale continua sono soltanto quelli promossi od organizzati dal CNF, dagli Ordini territoriali, da associazioni forensi e dagli altri Enti dalla norma stessa indicati.

L'art. 4 (rubricato “attività formative”) prevede che l'assolvimento degli obblighi formativi possa essere integrato anche dallo svolgimento di talune attività, tra le quali rientrano quelle di studio e di aggiornamento svolte dall'iscritto in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, purchè previamente autorizzate e riconosciute come tali dal CNF o dai Consigli territoriali. Siffatte attività, comunque, non sono sostitutive ma solo integrative degli eventi formativi di cui all'art. 3.

La domanda dell'interessato, riguardante l'autorizzazione allo svolgimento in autonomia, nell'ambito della propria organizzazione professionale, di attività di studio e di aggiornamento, va discrezionalmente valutata, con motivato provvedimento, dai soggetti indicati dalla norma.

Parere 14 luglio 2011, n. 72

ART. 4 Reg.CNF

ATTIVITA' FORMATIVA – GIUDICE TRIBUTARIO – GOT

Quesito n. 67. *Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo ha posto il seguente quesito:*

“Se può essere qualificata attività formativa ai sensi del vigente regolamento in tema di formazione permanente dell'avvocato l'esercizio della funzione di Presidente e/o componente del Collegio giudicante di Commissioni tributarie, l'esercizio della funzione di giudice procuratore onorario, il tutto ai fini del riconoscimento di crediti formativi.”.

Il Consiglio ha altresì chiesto, in caso di risposta affermativa, che vengano specificati i criteri per la relativa quantificazione dei crediti.

La risposta all'interrogativo anzidetto può discendere dai richiami normativi e dalle considerazioni che seguono.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento, *“Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.”.*

Gli articoli 3 e 4, poi, specificano nei rispettivi primi commi quali attività possano essere svolte dall'avvocato al fine di adempiere all'obbligo formativo; tra di esse non è annoverato l'esercizio delle funzioni di giudice tributario, di giudice di pace e di giudice onorario.

La risposta che potrà pertanto essere data al quesito posto, sulla scorta del solo significato letterale delle norma anzidette, è certamente negativa.

E' ragionevole, peraltro, chiedersi se le l'esercizio delle funzioni anzidette non implichi quell'attività di accrescimento ed approfondimento che, di per sé, si sostanzierebbe nella formazione professionale continua.

Ritiene la Commissione che un'interpretazione di tal fatta non sia condivisibile. L'attività di formazione continua, infatti, è finalizzata a garantire, nel tempo, il costante aggiornamento dell'avvocato e ad elevare la sua professionalità. L'avvocato, come si sa, concorre poi con la magistratura, sia speciale, che togata e/o onoraria, al compiuto esercizio dell'attività giurisdizionale, in quanto portatore del dovere di garantire al cittadino la difesa dei propri diritti nell'ambito del giusto processo contemplato dall'art. 111 della Costituzione. E' quindi evidente, da un lato, la contiguità fra le figure dei diversi soggetti della giurisdizione, ma pare altrettanto pacifico osservare che le professionalità emergenti dal relativo contraddittorio siano diverse e richiedano, conseguentemente, specifiche e non sempre sovrapponibili attività formative. Peraltro, e ciò pare alla Commissione esaustivo, anche l'attività del giudice è assoggettata al dovere di costante aggiornamento, sicché apparirebbe quanto meno paradossale consentire che l'esercizio di una delle due attività che si estrinsecano nell'ambito della giurisdizione costituisca, ad un tempo, “attività di formazione” per l'altra. Non va infine trascurato che l'attività del giudice è spesso circoscritta a specifici ambiti, sia sostanziali che processuali.

Non constano precedenti specifici in materia. Questa Commissione, con parere n. 41 del 28 ottobre 2009, ha già comunque ritenuto che l'eventuale funzione di giudice tributario non consente di essere esonerati dalla formazione continua obbligatoria.

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ritiene che l'esercizio dell'attività di giudice tributario, di giudice di pace e di giudice onorario non possa essere qualificata "attività formativa" ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale continua.

Parere 27 aprile 2011, n. 54

ART.5 Reg.CNF

ESONERO PARZIALE – DOVERI PARENTALI - FIGLI MINORI

Quesito n. 49, COA di Pavia, rel. cons. Piacci

*Il quesito riguarda le modalità di applicazione circa l'esonero parziale dall'obbligo formativo quale previsto dall'art. 5 comma 2 del Regolamento del CNF sulla Formazione Continua del 13/7/2007 con particolare riferimento al caso di **adempimento dei doveri parentali in presenza di figli minori** (e se sia possibile fare riferimento al d.lgs. 151/2001 sui congedi parentali).*

Deve essere innanzitutto osservato che non è possibile applicare alla fattispecie in esame le previsioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico a sostegno della maternità e paternità) così come ipotizzato – in mancanza di altri riferimenti – dal COA richiedente.

Ed infatti, va subito rilevata la profonda differenza del campo di applicazione tra le norme previste dal predetto decreto legislativo e quelle del Regolamento del CNF, riguardando le prime, la possibilità di fruire dei cosiddetti "congedi parentali" astenendosi dal lavoro per un certo periodo, laddove le seconde attengono ad un dovere di formazione professionale e non all'esercizio di un'attività lavorativa.

Per di più la questione riguarderebbe in un caso lavoratori subordinati e nell'altro professionisti il cui status è del tutto incompatibile con quello di impiego subordinato, pubblico o privato, come espressamente previsto dall'art. 3 del R.DL. 1578/1933.

Ma in aggiunta a tanto, deve essere considerato che i congedi parentali di cui al D.Lgs. 151/2001 integrano un vero e proprio "...diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l'interesse tutelato ed a cui fa riscontro, nell'altra parte, una mera soggezione alle conseguenze della dichiarazione di volontà" (tra le altre Cass. 16/6/2008 n. 16207), laddove la determinazione dell'esonero, totale o parziale che sia, è in realtà una facoltà concessa dal Regolamento ai singoli Consigli Territoriali.

Ed infatti, il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento testualmente prevede che: "Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei casi di...".

Esclusa quindi l'applicabilità del D. Lgs. 151/2001, deve essere osservato come la lettura complessiva delle previsioni del Regolamento circa gli esoneri dagli obblighi formativi siano tutte connotate da un dato di discrezionalità attribuito al Consiglio, nonché da un'ottica contenitiva degli esoneri stessi.

Ed infatti, prevedendo un esonero anche parziale, è evidente che la norma in parola ha voluto evitare che a fronte di situazioni di impedimento, potessero sorgere esclusioni di carattere totale dall'obbligo formativo.

Non a caso, al numero 2 dell'art. 5 si prevede che "l'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento".

Ed al successivo numero 4 è precisato ulteriormente che “all’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al contenuto ed alle sue modalità se parziali”.

In tale quadro complessivo la previsione di cui al numero 2 dell’art. 5 nella parte relativa a: “...adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori” va letta come fattispecie da valutarsi concretamente caso per caso da parte dei Consigli Territoriali nell’esercizio di quel potere discrezionale ad essi attribuito e nei limiti sopra indicati.

Per quanto attiene le modalità di determinazione degli esoneri, l’inciso contenuto nel medesimo numero 2 “su domanda dell’interessato”, ben può essere inteso come onere del richiedente di specificazione dell’impedimento a compiere l’attività formativa.

Tanto onde poter consentire al Consiglio la valutazione della gravità dell’impedimento stesso, della sua durata e conseguentemente poter determinare – alla stregua dei successivi numeri 3 e 4 – quale sia la durata dell’esonero e quali le modalità dello stesso, anche con riferimento alla proporzionale riduzione da effettuarsi rispetto ai crediti formativi ancora da conseguire.

Pertanto, non può ritenersi possibile una predeterminazione di criteri “standard” da parte dei Consigli, essendo invece rimessa alla loro attenta valutazione la singola fattispecie, da riguardarsi in ogni caso, in un’ottica limitativa degli esoneri, con l’utilizzo della previsione dell’esonero parziale e della proporzionale riduzione dei crediti da conseguire.

Parere 16 marzo 2011, n. 37

ART.5 Reg.CNF

ESONERO PARZIALE – DOCENZA UNIVERSITARIA - PARLAMENTARI

Quesito n. 63. Il quesito riguarda la posizione di avvocati che abbiano anche incarichi di insegnamento universitario ovvero siano Parlamentari ed in relazione a tanto se l’esonero di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento C.N.F. del 13 luglio 2007 sia da intendersi totale, ovvero permanga comunque l’obbligo di conseguire i crediti previsti in materia di ordinamento deontologia e previdenza forense; inoltre, se tale eventuale obbligo di conseguimento dei crediti nelle predette materie valga anche per i professori a tempo pieno iscritti nell’Elenco Speciale e per quelli a tempo definito che di fatto non esercitano la professione. Ulteriormente, si chiede di conoscere se l’esonero di cui al predetto art. 5 del Regolamento C.N.F. possa ritenersi applicabile all’avvocato membro di un ramo del Parlamento, ovvero componente di una Commissione Parlamentare, ovvero se le predette attività possano costituire attività formative ed in caso positivo in quale misura.

Va innanzitutto osservato come la lettera dell’art. 5 in tema di esoneri per **docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché per i ricercatori con incarico di insegnamento** sia assolutamente testuale nel prevedere che anche in presenza di detto esonero, rimanga “...fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale”.

Pertanto, al primo quesito non può che risponderci nei termini sopra detti, come peraltro già operato dal C.N.F. con proprio parere n. 38 del 11 dicembre 2008 (richiamato altresì dal

medesimo C.O.A. richiedente), con il quale si è altresì precisato che l'esonero in parola - per le altre attività formative - deve intendersi totale.

Su tale premessa, deve ritenersi che il conseguimento degli obblighi formativi in materia di deontologia, ordinamento e previdenza forense, riguardi necessariamente anche i docenti universitari a tempo pieno, giacché anche ad essi, sia pure in maniera limitata è riconosciuto lo *jus postulandi*, ed a maggior ragione ai docenti universitari a tempo definito per i quali lo *jus postulandi* è privo di qualsiasi limitazione.

Per quanto riguarda la situazione prospettata dal C.O.A. richiedente e cioè il mancato esercizio "di fatto" di attività professionale da parte di docente universitario a tempo definito, deve osservarsi che tale circostanza, proprio perché meramente eventuale, non sottrae il docente agli obblighi formativi sopra detti, ben potendo in qualsiasi momento lo stesso dar luogo ad esercizio di attività professionale senza necessità di alcuna preventiva comunicazione o autorizzazione da parte di qualsivoglia organo.

Per quanto riguarda gli esoneri formativi per i **membri del Parlamento**, va rilevato che alcuna previsione in tal senso si legge nel Regolamento del C.N.F., sicché la lettera della disposizione esclude siffatta ipotesi.

Deve essere allora osservato come dalla lettura complessiva delle previsioni del Regolamento del C.N.F. circa gli esoneri dagli obblighi formativi si ricava che le stesse sono tutte connotate da un'ottica contenitiva degli stessi.

Ed infatti, il Regolamento prevede, oltre ad esoneri totali specificamente individuati, anche esoneri parziali a fronte di situazioni di impedimento, volendosi evidentemente evitare che potessero sorgere esclusioni di carattere totale dell'obbligo formativo al di là di quelle già previste dal Regolamento.

Non a caso, al numero 2 dell'art. 5 si prevede che *"l'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento"*.

Ed al successivo numero 4 è precisato ulteriormente che: *"all'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al contenuto ed alle sue modalità se parziali"*.

In tale ottica, la previsione relativa agli esoneri di cui all'art. 5 appare quindi insuscettibile di applicazione estensiva, dovendosi invece far riferimento esclusivamente alle indicazioni espresse contenute nello stesso.

D'altro canto, la *ratio* dell'attività formativa è proprio quella di impedire che il trascorrere del tempo comprometta l'aggiornamento professionale e, nel caso di specie, anche deontologico degli iscritti, laddove il medesimo aggiornamento è fonte di tutela e di garanzia per la collettività circa la competenza e la correttezza dell'avvocato.

Quanto sopra vale anche per l'avvocato che sia **membro di Commissioni Parlamentari**, giacché evidentemente è diverso il fine delle stesse rispetto a quello perseguito dalla Formazione Continua, né peraltro vi è alcuna previsione di controllo in ordine all'attività svolta presso tali Commissioni, così come invece avviene da parte dei Consigli Territoriali per la formazione professionale degli iscritti.

Conclusivamente, in mancanza di espressa previsione o di norma analogicamente applicabile, non sussiste ipotesi di attività parlamentare, in qualsiasi sede svolta, che possa ritenersi sostitutiva dell'attività formativa obbligatoria prevista dal Regolamento.

Parere 27 aprile 2011, n. 53

Art.5 Reg.CNF

**ESONERO – 40 ANNI ISCRIZIONE – EQUIPARAZIONE
AVVOCATO/PRATICANTE ABILITATO**

Quesito n. 72

Il quesito riguarda se “ai fini dell’esonero ex art. 5 n. 2 (del Regolamento del C.N.F. per la Formazione Professionale Continua), richiesto da chi abbia almeno quarant’anni di iscrizione all’Albo, l’iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Abilitati possa essere equiparata all’iscrizione all’Albo degli Avvocati”.

Il quesito, per come formulato, deve presumibilmente ritenersi riferito alla possibilità di computo nei quarant’anni di iscrizione richiesto dalla norma, anche del periodo trascorso dall’Avvocato nel Registro dei praticanti abilitati.

Sul punto, come già espresso da questa Commissione con parere 16 marzo 2011, n. 37, deve essere innanzitutto osservato come, dalla lettura complessiva delle previsioni del Regolamento del C.N.F. circa gli esoneri dagli obblighi formativi, risulta che le stesse siano tutte connotate da un’ottica contenitiva degli esoneri.

Ed infatti, il Regolamento prevede, oltre ad esoneri totali specificamente individuati, anche esoneri parziali a fronte di situazioni di impedimento, volendosi evidentemente evitare che potessero sorgere esclusioni di carattere totale dell’obbligo formativo al di là di quelle già previste dal Regolamento.

Non a caso, al numero 2 dell’art. 5 si prevede che *“l’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento”.*

Ed al successivo numero 4 è precisato ulteriormente che: *“all’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al contenuto ed alle sue modalità se parziali”.*

D’altro canto, la *ratio* dell’attività formativa è proprio quella di impedire che il trascorrere del tempo comprometta l’aggiornamento professionale ed anche deontologico degli iscritti, laddove il medesimo aggiornamento è fonte di tutela e di garanzia per la collettività circa la competenza e la correttezza dell’avvocato.

Tanto premesso, si osserva che l’esonero dall’obbligo formativo previsto per iscritti che abbiano superato i quarant’anni di iscrizione è rimesso alla potestà discrezionale del Consiglio, dovendosi escludere qualsiasi automatismo in connessione al mero raggiungimento di tale dato temporale.

Ancora, va rilevato che l’esonero dall’obbligo formativo deve essere richiesto *“a domanda dell’iscritto”*, e soprattutto testualmente si legge che: *“Il Consiglio dell’Ordine può dispensare dall’obbligo formativo in tutto in parte, l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i quarant’anni di iscrizione....”.*

Inoltre, la lettera della norma è espressamente riferita ai quarant’anni *“...di iscrizione all’Albo....”*, senza in alcun modo menzionare il registro speciale dei praticanti abilitati.

Ulteriormente, la previsione in parola dispone, in caso di esonero da parte del C.O.A., che lo stesso deliberi il medesimo esonero *“.....tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda”.*

Conclusivamente, sembra potersi ritenere che la previsione di cui all’art. 5 n. 2 sia rivolta ad avvocati che abbiano superato i quarant’anni di iscrizione nel relativo albo, e che possano dimostrare al Consiglio un’attività professionale caratterizzata dai criteri di cui all’ultima parte del n. 2 della citata norma.

Pertanto, non può ritenersi che il tempo trascorso nel registro dei praticanti abilitati - connotato da un limitato *jus postulandi* e comunque dalla tutela connessa all’espletamento della professione da parte del *dominus*, possa rientrare nell’arco temporale dei quarant’anni di iscrizione previsti dalla norma, che peraltro, precedentemente alle modifiche introdotte,

decorreva dal conseguimento della laurea, con conseguente possibilità, in caso di iscrizione successiva al detto quadriennio di esclusione di tale pur limitato patrocinio.

Parere 25 maggio 2011